DECISIONE (UE) 2016/1877 DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 2016

relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di gruppo di esperti sull'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) e al gruppo di lavoro dei trasporti su strada della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- Nella sentenza del 31 marzo 1971, causa 22/70 (1), AETR, la Corte di giustizia ha riconosciuto che l'ambito relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada costituisce una competenza esterna esclusiva dell'Unione. Tale competenza è stata da allora esercitata in numerosi atti giuridici dell'Unione, in particolare nel regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e nel regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Poiché l'oggetto dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (4) rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006, la competenza per negoziare e concludere l'AETR spetta all'Unione.
- La Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) ha istituito un gruppo di esperti nell'ambito dell'AETR («Gruppo di esperti»). Si tratta di un organismo abilitato a elaborare e a presentare proposte di modifica dell'AETR, compreso l'articolo 22 bis.
- La prossima riunione del gruppo di esperti si terrà il 24 ottobre 2016 e l'incontro del gruppo di lavoro dell'UNECE dei trasporti su strada («gruppo di lavoro») avrà luogo il 25 ottobre 2016. In tale occasione il gruppo di esperti e il gruppo di lavoro intendono esaminare le proposte presentate dalle parti contraenti dell'AETR («parti contraenti») che, se accettate dal gruppo di esperti, potrebbero comportare una modifica dell'AETR in seguito all'avvio e alla conclusione di una procedura per tale modifica. Ciò produrrà gli effetti giuridici di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
- Al fine di conseguire un'armonizzazione paneuropea nel campo degli apparecchi di controllo nel settore dei trasporti su strada (tachigrafi), è necessario istituire un unico processo decisionale. Tale processo dovrebbe tener conto degli interessi dell'Unione e di quelli dei paesi terzi che sono parti contraenti.
- L'articolo 22 bis dell'AETR prevede che le modifiche del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio (5) concernenti il tachigrafo digitale siano automaticamente recepite da tutte le parti contraenti, senza alcuna consultazione formale o votazione. L'assenza di partecipazione delle parti contraenti non appartenenti all'UE al processo di elaborazione e adozione delle specifiche tecniche del tachigrafo digitale è una delle cause di malcontento per alcune delle parti contraenti. La comunicazione della Commissione «Tachigrafo digitale: una tabella di marcia per le attività future» riconosce che tale meccanismo mina l'adozione corretta e armonizzata del tachigrafo digitale da

GUL 95 dell'8.4.1978, pag. 1.

Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GUL 370 del 31.12.1985, pag. 8).



⁽¹) Sentenza della Corte di giustizia del 31 marzo 1971, Commissione/Consiglio, 22/70, ECLI:EU:C:1971:32.
(²) Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE)

n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).